

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALLE MISURE PER L'EMERGENZA
ABITATIVA – ANNI 2024 – 2026**

SCADENZA 15/10/2026

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

Visti:

- Vista la L. 241/1990 recante la disciplina in materia di procedimento amministrativo;
- l'art. 7 e l'art. 14 della Legge regionale n. 2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)" così come modificata dalle Leggi regionali n. 51/2020 e n. 35/2021;
- la Deliberazione di G.C. n.148 del 30/04/2019 "LRT n.2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)" - Attivazione "riserve" di alloggi";
- il "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 7, comma 1, Legge regionale n. 2/2019)" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2021;
- il "Regolamento inerente l'accesso alle misure per l'Emergenza Abitativa" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29/02/2024;
- il Decreto dirigenziale di approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO

che a partire **dal 15/10/2024 al 16/10/2026** è possibile presentare la domanda per l'accesso alle misure per l'Emergenza Abitativa.

Per Emergenza Abitativa si intende una condizione di grave disagio abitativo, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio la disponibilità di una soluzione abitativa per una singola persona o un nucleo familiare.

Art. 1 Oggetto

Il presente Avviso è indetto per la formazione e il successivo aggiornamento della graduatoria inerente l'accesso ai seguenti interventi di Emergenza Abitativa:

- 1) alloggi di ERP destinati all'Emergenza Abitativa,
- 2) assegnazione di alloggi di proprietà comunale, non di ERP, destinati all'Emergenza Abitativa,
- 3) soluzioni di coabitazione/co-housing in alloggi privati a disposizione del Comune,
- 4) reperimento di alloggi nel mercato privato per situazioni emergenziali,
- 5) misure di accompagnamento quali contributi economici, una tantum, per l'accesso in locazione ad alloggi privati,
- 6) pernottamento in strutture private di natura ricettivo – alberghiero.

I suddetti interventi di Emergenza Abitativa sono di natura temporanea e la loro attuazione avviene nei limiti delle risorse finanziarie e/o immobiliari disponibili.

Art. 2 Requisiti per l'accesso all'Emergenza Abitativa

Requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o di uno Stato aderente all'Unione Europea, o di altro Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), oppure di permesso di soggiorno almeno annuale, oppure di permesso di soggiorno per “asilo politico” e/o “protezione sussidiaria”;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Rosignano Marittimo;
- c) valore dell'Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, non superiore alla soglia d'accesso alle prestazioni stabilite dalla Società della Salute Valli Etrusche, pari a € 6.550,00;
- d) patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore a € 6.000,00 per i nuclei familiari composti da un solo componente, € 8.000,00 per i nuclei composti da due componenti, € 10.000,00 per i nuclei composti da tre o più componenti;
- e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Rosignano Marittimo. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della LR n. 2/2019 (2 o più persone a vano utile);
- f) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compreso quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore

complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero),

NB: le disposizioni di cui ai punti e) e f) non si applicano quando il nucleo familiare è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare,
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente,
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.,
- g) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- h) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare e debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

E' possibile accedere agli interventi di emergenza abitativa, pur non in possesso dei sopra citati requisiti, previo parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa, nei seguenti casi che richiedono un intervento immediato:

- segnalazioni di Codice Rosa;
- segnalazioni delle Forze dell'Ordine relative a situazioni di rischio per l'incolumità o la salute delle persone;
- presenza di gravi e certificate patologie sanitarie e/o disagio sociale.

Sono cause di esclusione dalla graduatoria:

- il venir meno di una condizione oggettiva di emergenza abitativa, come definita nell'art.1;
- la rinuncia non motivata alla proposta di assegnazione di un alloggio di ERP idoneo al nucleo familiare;
- la mancata presa in carico e/o non adesione al progetto individuato dai Servizi Sociali per l'accesso alle soluzioni proposte.

Art. 3 Soggetti richiedenti

La domanda di Emergenza Abitativa può essere presentata da un soggetto richiedente,

relativamente all'intero nucleo familiare, così come definito dall'art.9 "Soggetti Richiedenti" della Legge regionale 2/2019.

Art. 4 Domanda di Emergenza Abitativa

Le domande di Emergenza Abitativa dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'U.O. Servizi Sociali e Educativi.

Le domande compilate e corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, dovranno essere debitamente sottoscritte, pena l'esclusione della graduatoria.

In caso di presentazione di una domanda ritenuta incompleta o carente nella documentazione, l'ufficio Servizi Sociali ed Educativi provvederà a richiedere integrazione all'interessato sospendendo i termini del procedimento fino al completamento di quanto richiesto.

Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità.

Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di Emergenza Abitativa con cadenza almeno annuale e ad ogni variazione significativa della propria situazione.

Tutte le domande presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente Avviso, dovranno essere ripresentate utilizzando l'apposita modulistica al fine del loro inserimento nella graduatoria per l'Emergenza Abitativa.

Art. 5 Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono indicate nell'Allegato A del presente Avviso e del "Regolamento inerente l'accesso alle misure per l'Emergenza Abitativa".

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, i richiedenti devono dichiarare nella domanda l'esistenza delle condizioni per le quali si richiede il riconoscimento, barrando le relative caselle nel modulo di domanda.

Art. 6 Autocertificazione

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà delle condizioni che danno titolo al punteggio, mediante la compilazione del modulo di domanda in tutte le sue parti, salvo che per:

- le condizioni di invalidità e/o di disabilità grave per le quali è necessaria la presentazione della certificazione rilasciata dall'Azienda ASL;
- le condizioni di alloggio impropriamente adibito ad abitazione, di alloggio antigienico, di alloggio con presenza di barriere architettoniche non facilmente eliminabili e di alloggio con situazione di sovraffollamento di cui è necessaria la presentazione di relazione di tecnico abilitato;

In fase d'istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erronee o incomplete, l'U.O. Servizi Sociali e Educativi provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche.

Nel rispetto della vigente normativa regionale, per la verifica del requisito di cui all'art.2 lettera f), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, il Comune, oltre alle dichiarazioni rilasciate nella domanda di partecipazione, acquisisce i dati relativi all'IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero) contenuti nella DSU ISEE, così come previsto dai punti 5. e 5 bis dell'Allegato A della Legge regionale 2/2019.

Alla domanda, al fine di facilitare l'istruttoria, in presenza delle relative condizioni, potrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'intimazione di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole, dell'ordinanza di convalida di sfratto, dell'eventuale atto di precetto e della significazione di sfratto;
- copia dell'atto di espropriazione a seguito di pignoramento;
- copia omologa di separazione;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di "morosità incolpevole" di cui all'art.14 comma 3 della Legge regionale 2/2019;
- ogni altra documentazione utile per una migliore valutazione della situazione.

Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria Emergenza Abitativa

a) Istruttoria delle domande

L'U.O. Servizi Sociali e Educativi, a cadenza trimestrale, a seguito della presentazione delle domande, conclude l'istruttoria delle pratiche, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente Avviso, e procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. Nel caso di richiedenti che abbiano lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla data di presentazione delle domande (precedenza alla data anteriore).

b) Pubblicazione delle Graduatorie

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Entro dieci giorni dalla data d'inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla graduatoria provvisoria.

Entro i successivi venti giorni dal termine utile per la presentazione delle opposizioni, il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate corredate delle relative domande, alla "Commissione Emergenza Abitativa" per l'esame e la decisione in merito alle stesse.

In seguito alla decisione sulle opposizioni assunte dalla Commissione, l'U.O. Servizi Sociali ed Educativi provvede a formulare la graduatoria definitiva che, dopo l'approvazione della Commissione stessa, viene approvata anche con apposito Decreto Dirigenziale.

La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line, e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisoria e definitiva; i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio "on line" e disponibili sul sito internet del Comune.

Dopo la pubblicazione della prima graduatoria definitiva, gli interessati potranno presentare nuova istanza motivata in qualsiasi momento dell'anno e l'U.O. Servizi Sociali e Educativi provvederà ad aggiornare la graduatoria, di norma a cadenza trimestrale. Pertanto la collocazione in graduatoria dei richiedenti potrà variare in seguito all'esito dei periodici aggiornamenti della graduatoria stessa.

Art. 8 Modalità di utilizzo della graduatoria Emergenza Abitativa

La graduatoria costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.

Si evidenzia che, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, gli interventi di emergenza abitativa sono concessi tenendo conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti e valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.

La Commissione, dopo aver esaminato la situazione di ciascuno dei singoli richiedenti, secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria stessa, decide, su proposta dell'U.O. Servizi Sociali e Educativi, la tipologia dell'intervento più adeguato rispetto alle esigenze effettive del nucleo familiare interessato, nei limiti delle risorse e delle soluzioni in quel momento disponibili.

Art. 9 Accesso utilizzo autorizzato alloggi di ERP

Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio di ERP, **di cui all'art. 1 – punto 1)** - , coloro che hanno presentato domanda di Emergenza Abitativa in possesso, oltre che dei requisiti previsti all'art. 2 del presente Avviso, anche dei seguenti requisiti stabiliti dalla Legge regionale 2/2019:

- a) cittadinanza italiana, o di uno Stato aderente all'Unione Europea, o di altro Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), oppure di permesso di soggiorno almeno biennale esercitando una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, oppure di permesso di soggiorno per "asilo politico" e/o "protezione sussidiaria" (da parte del solo richiedente);
- b) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena (da parte del solo richiedente);

- c) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con i pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art.38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della Legge regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- e) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

L'accesso agli alloggi di ERP destinati all'Emergenza Abitativa (percentuale massima del 40% degli alloggi annualmente disponibili) avviene, nei limiti delle risorse disponibili, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio.

I soggetti beneficiari di questo intervento sono individuati dalla Commissione con le modalità previste dal precedente art. 8 e quindi l'inserimento in graduatoria non è garanzia della concessione dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio di ERP.

La rinuncia ingiustificata all'alloggio idoneo proposto comporterà l'esclusione dalla graduatoria per un periodo di due anni decorrenti dalla data di rinuncia e, di conseguenza, l'esclusione anche dagli altri interventi di Emergenza Abitativa, non di edilizia residenziale pubblica. La Commissione di Emergenza Abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art. 10 Accesso ad altri interventi di Emergenza Abitativa

Gli altri interventi di emergenza abitativa sono i seguenti (indicati **all'art 1 – punti da 2) a 6)**:

2) alloggi di proprietà comunale, non di ERP, destinati all'Emergenza Abitativa

I beneficiari di detto intervento, precedentemente all'inserimento nell'alloggio, sono chiamati a sottoscrivere una dichiarazione denominata "Patto Sociale". Il Patto Sociale regola le condizioni di utilizzo dell'alloggio, le regole di civile convivenza e precisa i limiti temporali dell'occupazione, nonché l'importo della compartecipazione alle spese, stabilite dalla Commissione di Emergenza Abitativa.

3) soluzioni di coabitazione/co-housing in alloggi privati a disposizione del Comune

4) reperimento di alloggi nel mercato privato per situazioni emergenziali

I beneficiari degli interventi di cui ai punti 3) e 4), precedentemente all'inserimento nell'alloggio, sono chiamati a sottoscrivere un contratto di sub locazione con il Gestore, dell'emergenza abitativa e una dichiarazione denominata "Patto Sociale". Il Patto Sociale è parte integrante del contratto di

locazione.

La durata massima, del contratto di sublocazione, è di 18 mesi. Decorso tale termine, qualora persistano ancora le condizioni di emergenza abitativa, non dipendenti dalla volontà dei soggetti beneficiari, previa valutazione delle condizioni socio – economico – familiari da parte della Commissione, il contratto potrà essere prorogato di ulteriori 18 mesi.

5) misure di accompagnamento quali contributi economici, una tantum, per l'accesso in locazione ad alloggi privati

6) pernottamento in strutture private di natura ricettivo – alberghiero

Per l'accesso all'intervento di cui al punto 5) è necessaria la stipula di un contratto di locazione relativo all'alloggio di proprietà privata, dove si andrà a risiedere, intestato al beneficiario o ad un altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare. L'importo del contributo erogabile non può essere superiore al deposito cauzionale più le mensilità anticipate richieste per l'accesso alla locazione e, comunque, non può superare l'importo massimo di € 2.000,00.

L'accesso agli interventi di cui ai punti 5) e 6), in caso di necessità ed urgenza, possono essere disposti direttamente dal responsabile dell'U.O. Servizi Sociali e Educativi, ferma restando la successiva ratifica della Commissione, al fine di garantire maggiore tempestività nell'operatività degli interventi stessi.

I soggetti beneficiari e la tipologia dei sopra citati interventi da mettere in atto sono individuati dalla Commissione con le modalità previste dal precedente art.8 e, quindi, l'inserimento in graduatoria non è garanzia di accesso diretto agli interventi stessi.

Qualora il richiedente rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa, idonea al suo nucleo familiare, senza idonea motivazione, sarà escluso dalla graduatoria.

La Commissione valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione o meno.

Art. 11 Modalità di presentazione delle domande

Il MODULO di DOMANDA può essere compilato ed inoltrato direttamente ONLINE tramite il sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, sezione "SERVIZI ONLINE" - "SERVIZI SOCIALI" al quale si accede mediante registrazione sul sito stesso e successiva identificazione presso gli uffici, oppure tramite SPID, oppure tramite l'uso della Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi attiva e/o della Carta Identità Elettronica.

Per l'assistenza all'avvio del modulo di domanda online, è possibile rivolgersi al centro di facilitazione digitale ubicato presso il Centro Culturale "Le Creste" di Rosignano Solvay contattando il numero 0586 724272.

Lo stesso MODULO è disponibile nella sezione "TRASPARENZA - BANDI E AVVISI VARI" del sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, oppure, in formato cartaceo, presso il **Polisportello (Servizio Accoglienza)** e può essere compilato ed inoltrato con una delle seguenti modalità:

- tramite il portale **APACI** (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese),

accessibile dal sito stesso, previa registrazione;

- via **Pec** all'indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità (possibile solo se in possesso di un indirizzo PEC);
- tramite consegna cartacea a mano all'**Ufficio Protocollo** – via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:15 alle ore 17:45 – **dove il personale incaricato si limiterà al solo ritiro e alla successiva protocollazione della domanda.**

Per le istanze presentate tramite il portale dei servizi online dell'Ente non è necessario allegare copia del documento d'identità del richiedente dato che i canali di autenticazione utilizzati (SPID, TS-CNS, CIE, autenticazione previo riconoscimento) garantiscono il riconoscimento dell'identità digitale dello stesso.

Esclusivamente in caso di necessità, i soggetti in difficoltà nella compilazione e presentazione della domanda, possono contattare i seguenti numeri 0586 724513 – 724493 e concordare un appuntamento.

Art. 12 Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del DPCM n. 159/2013, il Comune procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione (INPS, Anagrafe Tributaria SIATEL Puntofisco 2.0, Catasto SISTER, Camere di Commercio TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, l'U.O. Servizi Sociali e Educativi può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti.

Nel caso di somme indebitamente percepite, il Comune agirà per il recupero delle stesse, gravate degli interessi legali.

Per tutte le Attestazioni ISEE che presentano delle omissioni/difformità (in seguito ai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) l'Amministrazione Comunale si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal DPCM n.159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, sospendendo il procedimento di verifica dei requisiti di accesso alle misure di Emergenza Abitativa fino alla conclusione di questi ulteriori controlli che verranno effettuati prima dell'approvazione della

graduatoria provvisoria. Lo stesso procedimento, nel caso di mancata regolarizzazione e/o completamento della DSU, non avrà seguito.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza, sicurezza e protezione ai sensi del “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (Regolamento UE 2016/679). Nel modulo di domanda è riportata l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 14 Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Servizi Sociali e Educativi ai seguenti recapiti:

tel. 0586 724493 – email t.ferraro@comune.rosignano.livorno.it

tel. 0586 724513 – email: v.rummolo@comune.rosignano.livorno.it

Art. 15 Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Veronica Rummolo, Funzionaria E.Q. dell’U.O. Servizio sociali e educativi, contattabile ai seguenti recapiti: **tel. 0586 724513 – email: v.rummolo@comune.rosignano.livorno.it**

Art. 16 Pubblicità

Il presente Bando è pubblicato sul sito del Comune di Rosignano Marittimo <http://www.comune.rosignano.livorno.it> nella sezione “TRASPARENZA - BANDI E AVVISI VARI”- “BANDI E AVVISI VARI DEL COMUNE RIVOLTI AI CITTADINO”. Inoltre sarà diffuso tramite comunicato stampa.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente AVVISO si fa riferimento al “Regolamento inerente l’accesso alle misure per l’Emergenza Abitativa”, al “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art-7, comma 1, Legge regionale n.2/2019)” e alla Legge regionale 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Rosignano Marittimo, _____

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa
(Dr.ssa Simona Repole)